REGOLAMENTO (CEE) N. 367/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che modifica, per la sua applicazione nei nuovi Stati membri, il regolamento (CEE) n. 1493/71 relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato dall'atto [2] allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [3], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, di detto regolamento,

considerando che, ai sensi dell'articolo 57 dell'atto, nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi, diversi dai prezzi di intervento, per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della differenza dei prezzi espressa dall'importo compensativo ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1493/71 della Commissione, del 13 luglio 1971, relativo alle maggiorazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali [4], la base di calcolo delle percentuali previste è costituita dal prezzo d'intervento di base ; che tale prezzo deve essere ritoccato in funzione della diminuzione corrispondente a quella applicata ai prezzi d'intervento derivati validi nei vari Stati membri ; che a tal fine occorre determinare come base di calcolo un prezzo pari al prezzo d'intervento di base diminuito dell'importo compensativo applicabile per ciascuno dei cereali in causa ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1493/71 è completato dal comma seguente :

« Tuttavia, nei nuovi Stati membri fino al 31 dicembre 1977, per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, il prezzo d'intervento di base è diminuito dell'importo compensativo applicabile in ciascuno di detti Stati membri, nei suoi scambi con la Comunità nella sua composizione originaria, per il cereale in causa. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1973

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 157 del 14. 7. 1971, pag. 21.